



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO – UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2020.

PROFILI PROFESSIONALI APPARTENENTI ALLA TERZA AREA FUNZIONALE:

FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA GIURIDICO CONTENZIOSO, FUNZIONARIO AREA SOCIO-STATISTICO-ECONOMICA E FUNZIONARIO AREA INFORMATICA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”*;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”*, in particolare l'art. 32, inerente all'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale.”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*”;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante “*Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 recante “*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali.*”;

VISTO, per quanto applicabile, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006-2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure, i criteri di selezione per la loro realizzazione nonché la relativa decorrenza fissa, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTO il contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2009 relativo al vigente sistema ordinamentale del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo di un Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “*Ispettorato nazionale del lavoro*”, con DPCM 23 febbraio 2016 è stato trasferito, tra l’altro, alla predetta Agenzia tutto il personale inquadrato nella terza area funzionale appartenente ai profili professioni di *Ispettore del lavoro* e di *Ispettore tecnico*, con decorrenza dall’01/01/2017;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*”;

VISTA l’accordo integrativo sul Fondo Risorse Decentrate 2019, sottoscritto in data 23 giugno 2020 ed in particolare il punto 7 che prevede di destinare, a valere sul Fondo risorse decentrate anno 2020, la somma di euro 710.000,00 al finanziamento delle progressioni economiche per il personale iscritto nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA l’accordo integrativo per le procedure delle progressioni economiche orizzontali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscritto in data 23 giugno 2020 con il quale sono stati individuati i criteri di partecipazione ed è stata definita la procedura per la selezione interna del personale finalizzata alle progressioni economiche orizzontali;

VISTO il punto 8 del predetto accordo integrativo del 23 giugno 2020, con il quale vengono bandite procedure selettive, per tutti i profili professionali all’interno di ciascuna area funzionale nella misura complessiva di 301 unità di personale, come di seguito specificato: n. 163 per l’area terza, n. 129 per l’area seconda e n. 9 per l’area prima;

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate con l’avviamento di procedure di sviluppo economico per l’accesso alle fasce retributive superiori nella misura complessiva di 163 unità di personale prevista per l’**area terza**, di cui n. 138 per il profilo professionale di *Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*, n. 21 per il profilo professionale di *Funzionario area socio-statistico-economica* e n. 4 per il profilo professionale di *Funzionario area informatica*;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Sviluppi economici per la terza area funzionale - profili professionali di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Funzionario area socio-statistico-economica e Funzionario area informatica

1. In attuazione dell'accordo integrativo sottoscritto il 23 giugno 2020 citato nelle premesse, sono indette, relativamente al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inquadrato nella **terza** area funzionale, le procedure per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza per ciascun profilo professionale, con decorrenza 1° gennaio 2020, per complessive n. 163 unità di personale, come di seguito individuate:

- **Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso.** Per tale profilo, l'attribuzione della fascia retributiva superiore viene determinata in complessive 138 unità di personale, e così ripartite:

PASSAGGI DI FASCIA RETRIBUTIVA	PROGRESSIONI PROGRAMMATE
da F1 a F2	30 unità
da F2 a F3	5 unità
da F3 a F4	72 unità
da F4 a F5	26 unità
da F5 a F6	4 unità
da F6 a F7	1 unità

- **Funzionario area socio-statistico-economica.** Per tale profilo, l'attribuzione della fascia retributiva superiore viene determinata in complessive 21 unità di personale, e così ripartite:

PASSAGGI DI FASCIA RETRIBUTIVA	PROGRESSIONI PROGRAMMATE
da F1 a F2	5 unità
da F2 a F3	1 unità
da F3 a F4	11 unità
da F4 a F5	3 unità
da F5 a F6	1 unità

- **Funzionario area informatica.** Per tale profilo, l'attribuzione della fascia retributiva superiore viene determinata in complessive 4 unità di personale, e così ripartite:

PASSAGGI DI FASCIA RETRIBUTIVA	PROGRESSIONI PROGRAMMATE
da F1 a F2	1 unità
da F2 a F3	2 unità
da F3 a F4	1 unità

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo i dipendenti di cui al successivo punto 2, sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui all'articolo 1 tutti i dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal presente bando, con contratto a

tempo indeterminato, anche se comandati presso altra pubblica amministrazione o in posizione di fuori ruolo.

2. Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti:
 - a) che alla data del 31 dicembre 2019 abbiano una anzianità di servizio inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza;
 - b) che nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art.13, comma 2, del CCNL del 12 giugno 2003, ora disciplinati dall'articolo 61, comma 1, lettera a), b) e c) del CCNL 12 febbraio 2018;
 - c) che nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando siano stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
3. Ciascun candidato potrà partecipare esclusivamente alla procedura selettiva relativa all'accesso alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella di inquadramento, nell'ambito del profilo professionale di appartenenza.
4. I candidati per i quali sia intervenuto, successivamente alla data del 1° gennaio 2020, un cambio di profilo per inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni, parteciperanno alla procedura relativa al profilo di ultimo inquadramento.
5. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.

Articolo 3

Presentazione delle domande: termini e modalità

1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata **esclusivamente** in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sui siti *Intranet* e *Internet* (www.lavoro.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure accedendo direttamente al link: <https://progressioniminlavoro.it/>, seguendo le relative istruzioni.
2. Il candidato, effettuata la registrazione, dovrà compilare *on-line* il modello di domanda, secondo le istruzioni che verranno fornite dal sistema. Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà pertanto l'invio di domande prive di tali informazioni.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata *on-line* **entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando**. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio della domanda *on-line* cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Dopo detto termine il sistema informatico si disattiverà automaticamente, non consentendo più la partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente decreto. Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-desk al seguente indirizzo e-mail: assistenza@progressioniminlavoro.it, mentre per eventuali richieste sul bando, l'indirizzo di riferimento è il seguente: progressioni2020@lavoro.gov.it. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata oltre che nella domanda stessa anche nella relativa ricevuta, che verrà inviata alla *e-mail* indicata dal candidato in fase di registrazione.
4. Eventuali correzioni e/o integrazioni della domanda potranno essere effettuate entro il termine di cui al precedente punto 3, esclusivamente mediante la compilazione e l'invio *on-line* di una nuova domanda di partecipazione, seguendo le modalità indicate dal sistema. Pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente bando, si terrà conto dell'ultima domanda inviata.
5. Dopo avere effettuato l'invio *on-line*, il candidato riceverà nella mail indicata sia la domanda di partecipazione che la ricevuta di presentazione.

Articolo 4

Criteri selettivi e relativi punteggi

1. I passaggi alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza avvengono sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna posizione economica di ciascun profilo professionale della terza area funzionale, al termine delle procedure selettive indette, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18 del CCNL 14/09/2007, posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
2. I criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche sono:
 - A. Esperienza professionale maturata: massimo 30 punti;
 - B. Titoli di studio: massimo 30 punti;
 - C. Competenze professionali maturate (valutazione delle prestazioni lavorative): massimo 30 punti;
3. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio complessivo è calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio.

A. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (max 30 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 30 punti. Il punteggio da attribuire deriva dall'anzianità di servizio prestato nei ruoli nella Pubblica Amministrazione alla data del 31 dicembre 2019 ed è valutata tenendo conto di:

- A.1 *Anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella fascia retributiva di appartenenza (max 25 punti):*
 - A.1.1 punti 1 per ogni anno di servizio prestato per i primi cinque anni. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;
 - A.1.2 punti 2,50 per ciascun anno prestato negli anni successivi. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;
- A.2 *Anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in fasce retributive e/o aree funzionali inferiori (max 4 punti):*
 - A.2.1 punti 0,40 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;
- A.3 *Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione (max 1 punto):*
 - A.3.1 punti 0,20 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Ai fini del conteggio complessivo dell'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, si procede alla somma dei punteggi riportati dai candidati sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi A.1, A.2 e A.3. Nel calcolo non vengono considerati i periodi di aspettativa e/o di fruizione di istituti analoghi per i quali non è prevista la decorrenza dell'anzianità di servizio.

B. TITOLI DI STUDIO (max 30 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 30 punti. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal competente Ministero dell'istruzione. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati, equipollenti dalla competente autorità italiana. Non sono valutabili titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nei paragrafi successivi.

I titoli di studio valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, e sono così individuati:

B.1 Titoli di studio coerenti con l'attività del profilo (max 27 punti)

Si specifica che sono valutabili esclusivamente i titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno a ciascun profilo professionale della terza area funzionale cui si riferisce la procedura selettiva, dal vigente ordinamento professionale ovvero dal sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione.

In particolare, sono valutabili:

- B.1.1 I diplomi di laurea (vecchio ordinamento/specialistica/magistrale);
- B.1.2 Il diploma di laurea triennale;
- B.1.3 Il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;
- B.1.4 Il diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado;
- B.1.5 Il diploma triennale rilasciato da istituto professionale.

Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. Ai fini del calcolo, i punteggi attribuiti a ciascun titolo non sono cumulabili tra loro. Si tiene conto del titolo di studio con il punteggio più alto, qualora il candidato possieda più titoli tra quelli indicati nella sottostante tabella.

TITOLI VALUTABILI	PUNTI
DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento LM - Laurea magistrale LS - Laurea specialista	27
L - Diploma di laurea triennale	25
Diploma quinquennale di scuola di secondo grado	23
Diploma quadriennale di scuola di secondo grado	21
Diploma triennale di istituto professionale	19

B.2 Ulteriori titoli di studio (max 3 punti)

Sono valutabili:

- B.2.1 I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III dal vigente ordinamento professionale (ulteriore rispetto al titolo indicato nel precedente paragrafo B.1):
- B.2.2 Il diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al precedente paragrafo B.1) previsto per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III dal vigente ordinamento professionale;
- B.2.3 I titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) tutti coerenti con l'attività del profilo professionale cui si riferisce la procedura selettiva, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno al medesimo profilo professionale secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione, anche se trattasi di personale proveniente da altra pubblica amministrazione.

Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. Ai fini del calcolo, verranno valutati i titoli di studio fino ad un punteggio massimo complessivo di 3 punti.

ULTERIORI TITOLI VALUTABILI	PUNTI
DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento LM - Laurea magistrale LS - Laurea specialistica	2
L - Diploma di laurea triennale	1.40
Dottorato di ricerca Diploma di specializzazione Master di II livello	3
Abilitazioni professionali	2
Master di I livello	1

Ai fini del conteggio complessivo dei TITOLI DI STUDIO, si procede alla somma dei punteggi riportati dai candidati sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi B.1 e B.2.

C. COMPETENZE PROFESSIONALI MATURE (max 30 punti)

Tale criterio tiene in considerazione l'esperienza professionale acquisita dal candidato alla procedura, in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nel triennio 2017-2019, nella valutazione della performance individuale (massimo 10 punti per ciascuna annualità di valutazione).

Nel prospetto che segue sono specificate le fasce di valutazione della performance individuale ed i relativi punteggi.

FASCIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	PUNTI PER ANNO
Tra la 6 ^a e la 8 ^a	10
Tra la 5 ^a e la 3 ^a	9,5
Tra la 2 ^a e la 1 ^a *	9

* Le fasce di valutazione della performance "tra la 2^a e la 1^a" sono riferite al personale non valutato

Ai fini del calcolo complessivo delle COMPETENZE PROFESSIONALI MATURE, il punteggio verrà attribuito sulla base della media delle valutazioni conseguite nell'arco temporale del predetto triennio, rapportata al punteggio massimo.

Si precisa che le fasce di valutazione della performance "tra la 2^a e la 1^a" si riferiscono al personale non valutato (ad esempio: assenze prolungate per malattia, terapie, distacchi sindacali a tempo pieno, etc.), nonché al personale che nel triennio di riferimento si trovava in posizione di comando, fuori ruolo, END o rientrava nel contingente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Articolo 5

Controllo delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione

1. L'Amministrazione effettuerà ai sensi della vigente normativa idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle dichiarazioni rese in autocertificazione nella domanda di partecipazione, il candidato verrà con apposito provvedimento escluso dalla procedura selettiva, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, con annullamento della fascia retributiva, qualora attribuita, fermo restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.

Articolo 6
Formazione delle graduatorie

1. Sulla base di quanto dichiarato in domanda dai candidati verranno elaborate distinte graduatorie per ciascuna fascia retributiva di ciascun profilo professionale della terza area funzionale, determinate dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 4.
2. Qualora nella formazione della graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione della fascia retributiva superiore è riconosciuta in base ai sotto indicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) maggiore anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza;
 - b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
 - c) maggiore anzianità anagrafica.
3. Le graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari e pubblicate nel Bollettino Ufficiale e sui siti *Internet* e *Intranet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. L'Amministrazione nominerà con successivo provvedimento una Commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati, l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle graduatorie.
5. Sulla base delle graduatorie, l'Amministrazione procederà, nei limiti del contingente previsto per ciascun profilo professionale della terza area funzionale, di cui all'art. 1 del presente bando, con decorrenza 1° gennaio 2020, all'inquadramento dei vincitori nella nuova fascia retributiva.

Articolo 7
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai partecipanti alle procedure selettive previste dal presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure medesime, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, ove compatibili, le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di procedure di selezione.
2. Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sui siti *Intranet* e *Internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL Direttore Generale
Dott.ssa Stefania Cresti